

**D.U.V.R.I. PRELIMINARE**  
**valutazione ricognitiva dei “rischi standard”**

**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE  
PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE E IN ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE  
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE E  
DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA.**

**Gara n. 62-2021**

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)

**Soggetto che affida l'appalto:** SCR Piemonte S.p.a. – Società di Committenza della Regione Piemonte

**Azienda presso la quale viene eseguito l'appalto:** AZIENDE SANITARIE REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

**Appaltatore:**

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) è redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che prevede *“l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”*.

Considerato che l'affidamento dell'appalto in oggetto è disposto dalla Società di Committenza della Regione Piemonte SCR Piemonte S.p.a., siamo nel campo di applicazione del comma 3 ter dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il quale dispone che: *“... Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante **una valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali”*.

Pertanto il presente D.U.V.R.I.\_preliminare elaborato da SCR Piemonte S.p.a. è finalizzato ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia del servizio oggetto di gara che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del medesimo.

Nelle pagine seguenti sono descritte:

- la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione;
- la stima degli eventuali costi delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze.

Successivamente all'aggiudicazione e prima dell'inizio dell'esecuzione, l'Azienda Sanitaria presso la quale verrà eseguito il contratto, mediante il Responsabile del procedimento/DEC in fase di esecuzione, integrerà il presente D.U.V.R.I. ricognitivo con la collaborazione dell'Appaltatore riferendolo agli eventuali rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Il documento così integrato (D.U.V.R.I. di 2° fase) sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore andrà ad integrare gli atti contrattuali.

***Valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.***

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'“**interferenza**” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti”.

La presente valutazione unica dei rischi interferenziali ha come scopo quello di identificare, valutare e predisporre idonee misure di coordinamento da attuare in collaborazione con gli operatori interni all'amministrazione presso la quale dovrà essere eseguito il contratto ed il personale appartenente all'impresa aggiudicataria.

In particolare, sarà valutata l'interazione tra la normale attività lavorativa standard che si prevede possa essere presente all'interno dei locali dell'amministrazione e l'attività del Fornitore che si aggiudica la gara. Per un'analisi più dettagliata delle attività si rimanda al D.U.V.R.I. di 2° fase.

I rischi di interferenza tra il personale dell'Appaltatore e il personale ASL/utenti possono verificarsi in casi ordinari (durante il transito del personale dell'Appaltatore all'interno delle strutture ASL durante l'esecuzione del servizio) e in situazioni straordinarie (quali emergenza o comportamento imprevedibile da parte degli utenti).

I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale.

Nel presente documento vengono considerate interferenze:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Di seguito sono indicate le principali attività che potrebbero comportare rischi di interferenza lavorativa nell'esecuzione dell'appalto:

movimentazione di persone, materiali ed apparecchiature all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Sanitaria
installazione, collaudo e/o disinstallazione di materiali ed apparecchiature
interventi su impianti tecnici
assistenza e manutenzione su materiali ed apparecchiature
compresenza di soggetti terzi (utenti o lavoratori di altre imprese)

Sulla base delle attività sopra indicate, sono valutati i principali rischi di interferenza che potrebbero richiedere eventuali misure di prevenzione atte ad eliminarli o quantomeno ridurli:

	Livello di rischio		
	Basso	Medio	Alto
Caduta, inciampo, scivolamento	X		
Tagli, urti e abrasioni	X		
Investimento/contatto con veicoli/automezzi	X		
Investimento/urti, per caduta di oggetti e materiali	X		
Esposizione ad agenti chimici	X		
Esposizione al rischio biologico	X		
Rischio incendio o esplosione	X		
Compresenza di altre imprese	X		

Di seguito sono riportate le eventuali misure di prevenzione atte ad eliminare o quantomeno ridurre i rischi sopra evidenziati:

<b>Rischi da possibili interferenze durante l'esecuzione dell'appalto</b>	<b>Azioni e misure di prevenzione che l'Appaltatore deve adottare per eliminare le interferenze</b>	<b>Azioni e misure di prevenzione che l'Azienda Sanitaria deve adottare per eliminare le interferenze</b>
Caduta, inciampo, scivolamento	Accedere alle aree ed ambienti dell'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso modalità preventivamente concordate con la stessa. Non ingombrare le vie di circolazione e passaggi.  Evitare di bagnare superfici e pavimenti; se ciò accade darne immediata segnalazione al personale dell'Azienda Sanitaria e attivarsi per asciugare le superfici bagnate.  Non transitare nelle aree nelle quali sono in corso attività di pulizia o lavaggio dei pavimenti.	Mantenere pulite e sgombrare le vie di circolazione
Infortunistico, Tagli, urti e abrasioni	Utilizzare attrezzature e utensili come indicato sul manuale d'uso e manutenzione, non lasciare incustodite attrezzature e utensili ed evitare di cederle a terzi	Il personale dell'Azienda non deve utilizzare attrezzature e utensili di proprietà dell'Appaltatore

Investimento/contatto con veicoli/automezzi	<p>Concordare preventivamente modalità di accesso, carico e scarico, trasporto con l'Azienda Sanitaria. Durante l'accesso e lo spostamento in aree aziendali con automezzi, rispettare la segnaletica, procedere a passo d'uomo, rispettare il turno di carico e scarico merci, dando la priorità ai mezzi di soccorso/sanitari. Se necessario, prevedere la presenza di operatori "segnalatori" che segnalino/regolino la movimentazione temporanea degli automezzi.</p> <p>Non sostare nelle aree destinate ai punti di raccolta delle persone e non ingombrare gli accessi agli automezzi di soccorso.</p> <p>Se necessario il trasporto del materiale/apparecchiatura deve essere effettuato nelle ore di minor intensità di lavoro sanitario.</p>	<p>Sono presenti percorsi pedonali e segnaletica indicante le aree di transito e di sosta destinate dei veicoli.</p> <p>Il personale dell'Azienda non deve utilizzare veicoli/automezzi di proprietà dell'Appaltatore e deve mantenersi a distanza di sicurezza da questi.</p>
Investimento/urti per caduta di oggetti e materiali	<p>Durante la movimentazione di materiali, recipienti contenenti sostanze, oggetti e attrezzature di ogni genere e dimensione dovranno essere adottate le opportune cautele (anche limitando o interdiciendo l'area di lavoro se necessario) affinché, in caso di sversamenti o cadute, non sia investito o colpito personale aziendale, di altre imprese, utenti o visitatori.</p> <p>Se necessario, il trasporto del materiale/apparecchiatura deve essere effettuato nelle ore di minor intensità di lavoro sanitario</p>	<p>Il personale dell'Azienda non deve partecipare alle azioni di carico/scarico eseguite dall'appaltatore e non deve utilizzare le attrezzature di terzi quali carrelli elevatori/traspallet.</p>

<p>Esposizione ad agenti chimici</p>	<p>Indossare i DPI forniti dal proprio datore di lavoro e rispettare le indicazioni presenti negli ambienti di lavoro.</p> <p>In caso di sversamento accidentale di prodotti/reagenti attivarsi per limitare lo spandimento e informare immediatamente il personale aziendale. Seguire le indicazioni presenti nelle schede di sicurezza dei prodotti.</p> <p>Gli addetti alle attività di manutenzione di apparecchi elettromedicali, diagnostici, ecc.. per i quali sussista la possibilità di fuoriuscite di prodotti chimici, oltre ad indossare i DPI forniti dal proprio datore di lavoro ed agire nel rispetto del manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchio, sono tenuti a far allontanare dall'apparecchio/area di lavoro gli operatori dell'Azienda o a concordare con il DEC lo svolgimento delle attività di riparazione/assistenza al fine di evitare contemporaneità di lavoro fra personale aziendale ed appaltatore.</p>	<p>Indossare i DPI forniti dal proprio datore di lavoro e rispettare le indicazioni presenti negli ambienti di lavoro.</p> <p>Evitare, se possibile, la contemporaneità di lavoro tra personale aziendale e appaltatore.</p> <p>Durante le operazioni di manutenzione eseguite dal personale dell'Appaltatore su apparecchi elettromedicali, diagnostici ecc., il personale dell'Azienda si allontana dall'apparecchiatura o dall'area di intervento.</p>
--------------------------------------	--	---

<p>Esposizione al rischio biologico</p>	<p>Durante le manovre assistenziali nei confronti di utenti, che possono comportare il contatto con fluidi biologici, escrezioni, secrezioni, cute non integra e mucose, gli operatori devono applicare le “precauzioni standard” senza tener conto del loro presunto stato infettivo ed indossare i DPI previsti dal proprio datore di lavoro per quelle attività.</p> <p>Gli addetti alle attività di manutenzione di apparecchi elettromedicali, diagnostici, ecc.. per i quali sussista la possibilità di fuoriuscite di fluidi o altro materiale biologico, oltre ad indossare i DPI forniti dal proprio datore di lavoro ed agire nel rispetto del manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchio sono tenuti a far allontanare dall'apparecchio/area di lavoro gli operatori dell'Azienda o a concordare con il DEC lo svolgimento delle attività di riparazione/assistenza al fine di evitare contemporaneità di lavoro fra personale aziendale ed appaltatore. Prima di iniziare le attività di manutenzione/assistenza è opportuno pulire e decontaminare gli apparecchi, secondo quanto previsto dal relativo manuale di uso e manutenzione.</p>	<p>Il personale dell'Azienda applica le “precauzioni standard” per rischio biologico ed indossa i DPI disponibili per l'attività svolta.</p> <p>Ove necessario, pulire e decontaminare preventivamente gli apparecchi/strumenti che necessitano di manutenzione/assistenza tecnica, nel rispetto del manuale d'uso e manutenzione.</p> <p>Durante le operazioni di manutenzione eseguite dal personale Appaltatore su apparecchi elettromedicali, diagnostici ecc.. il personale dell'Azienda si allontana dall'apparecchiatura o dall'area di intervento.</p>
<p>Incendio e gestione delle emergenze</p>	<p>Attenersi alle indicazioni di emergenza ed evacuazione (vie di fuga, uscite di emergenza e punti di raccolta) indicate nelle planimetrie affisse negli edifici e negli ambienti dell'Azienda Sanitaria.</p> <p>Seguire le indicazioni del personale dell'Azienda Sanitaria addetto alle emergenze.</p> <p>Non occupare o intralciare le vie di esodo e le uscite di emergenza; non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza.</p>	<p>I locali dell'Azienda sono dotati di impianti, attrezzature e presidi antincendio.</p> <p>Tenere sgombrare le vie di esodo e le uscite di emergenza</p>
<p>Compresenza di altre imprese</p>	<p>Qualora siano presenti altre imprese terze, non interferire con le attività svolte da queste e concordare tempi e modalità di accesso agli edifici aziendali con il responsabile del procedimento/DEC in fase di esecuzione.</p>	<p>Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori il responsabile del procedimento/DEC in fase di esecuzione in accordo con i Dirigenti Delegati dal Datore di Lavoro, concorda l'esecuzione dei lavori e attività in modo da evitare le interferenze e informa l'appaltatore</p>

Si rimandano al D.U.V.R.I.\_2a fase l'analisi e la definizione delle metodologie e delle procedure specifiche di esecuzione dell'intervento, in funzione delle peculiarità del luogo/luoghi ove verrà eseguito il servizio.

A tale scopo, prima di procedere con la redazione del D.U.V.R.I.\_2a fase, dovrà essere effettuato apposito sopralluogo di coordinamento preventivo presso le Sedi/luoghi interessate dall'esecuzione del servizio appaltato.

All'incontro di coordinamento dovranno necessariamente essere presenti sia rappresentanti dell'Azienda Sanitaria che il personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In particolare, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale dell'Appaltatore o subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

È indispensabile che il personale dell'impresa rispetti rigorosamente quanto indicato nei cartelli di attenzione, obbligo o divieto e che, di conseguenza, adotti le necessarie misure precauzionali. In ogni caso, quando si accede alle aree con presenza di attività sanitaria è indispensabile per prima cosa recarsi dal responsabile del settore (generalmente capo sala, capo tecnico o loro sostituti) per concordare le modalità di svolgimento della prestazione e verificare se sono presenti situazioni particolari che richiedano specifiche misure di protezione.

Ferme restando le specifiche responsabilità del soggetto affidatario rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra l'Azienda Sanitaria e l'affidatario. Nello svolgimento del servizio il fornitore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente, preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti dell'Azienda Sanitaria e del pubblico eventualmente presente presso i luoghi di lavoro dell'azienda medesima.

Ogni singola Azienda Sanitaria che aderirà/utilizzerà alla/la Convenzione, dopo aver inoltrato al fornitore la propria adesione al servizio e prima dell'esecuzione dell'attivazione del medesimo, dovrà procedere all'elaborazione del D.U.V.R.I. di 2° fase, riferendo lo stesso ai rischi specifici da interferenza eventualmente presenti nei luoghi in cui verrà eseguito il servizio. A ciascuno dei D.U.V.R.I. di 2° fase dovrà essere allegato un computo analitico e per singole voci degli eventuali costi relativi alla sicurezza. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà fare riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

La responsabilità dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza, della contestualizzazione e della quantificazione dei relativi eventuali costi della sicurezza, nonché dell'individuazione delle relative misure preventive e protettive approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricadrà, dunque, sul soggetto presso il quale dovrà essere eseguito il servizio (**Azienda Sanitaria**) e non sulla Centrale di Committenza.

\* \* \*

**Stima dei costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle situazioni di interferenze nell'appalto:**

Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti nell'appalto in oggetto sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi della sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore o a quanto già stabilito negli atti contrattuali.

\* \* \*